



Comune di Saure di Cesana
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI ED ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI

ISTITUZIONE DELLA De.C.O. – Denominazione Comunale Di Origine

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 3 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Art. 4 - La struttura organizzativa

Art. 5 - Le iniziative comunali

Art. 6 - Le tutele e le garanzie

Art. 7 - Le attività di coordinamento

Art. 8 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 9 – I controlli

Art. 10 - Norme finali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi del proprio Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari e dei prodotti artigianali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- c) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari;
- e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art.2 - Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare e artigianali segnalati e denominati.

Art.3 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto;

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, il Responsabile dell'Area Turismo, con apposito atto amministrativo. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

La commissione, nominata dal Consiglio Comunale, risulta composta dai seguenti membri:

- Il Sindaco o suo delegato
- N. 2 membri indicati dalla maggioranza (i membri della commissione possano esser anche esterni al consiglio comunale);
- N. 2 membri indicati dalla minoranza (i membri della commissione possano esser anche esterni al consiglio comunale);
- Il responsabile del settore turismo

4. L'iscrizione al registro De.C.O. è data ad operatori privati, singoli, aziende, associazione, comitati che svolgono attività nel Comune di Sauze di Cesana;

5. La commissione propone alla Giunta Comunale i prodotti agroalimentari ed artigianali e relativi disciplinari da iscrivere nel registro comunale De.C.O. La Commissione riferisce alla Giunta Comunale ogni contestazione o controversia relativa alla De.C.O.;

6. La Commissione dura in carica fino a scadenza del mandato amministrativo del Sindaco. I componenti della commissione non percepiscono gettoni di presenza.

Il rimborso spese è previsto solo nel caso di uscite fuori dal territorio dell'Unione Montana Via Lattea;

7. Tutti i prodotti segnalati e denominati De.C.O., attraverso l'apposito registro, possono fregiarsi della logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) completata dal numero di iscrizione.

8. L'utilizzo della denominazione De.C.O. è gratuito.

Art.4 - La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti nell'Area Sport Turismo Scuola Cultura.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 5 - Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) _forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari ed artigianali ed alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività agro-alimentari ed artigianali.

Art. 6 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari

riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 7 - Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari e artigianali, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 8 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di tre anni consecutivi e senza sospensioni e revoche.

Art. 9 - I controlli

1. Ad ogni uso improprio ed abuso della denominazione De.C.O. sarà perseguita dal Comune di Sauze di Cesana a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli da persone preposte dalla Commissione ed incaricate dalla Giunta Comunale in osservanza al presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari.
3. La Giunta Comunale su relazione obbligatoria e motivata dalla Commissione con proprio provvedimento sospende o revoca l'utilizzo della denominazione De.C.O.
4. La sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O. può essere disposta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
5. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o riconoscimento danni.

Art. 10 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.